

N. R.G. 2014/OMISSIS



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. R.G. **OMISSIS/2014**

promosso da:

STUDIO TECNICO (avv. OMISSIS)

ATTORE

contro

CLIENTE (avv. OMISSIS)

CONVENUTO

Il Giudice dott. Gianluigi Morlini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- rilevato che le questioni di competenza sono risolte con ordinanza, così come disposto dall'art. 279 c.p.c., pur se deve ritenersi dopo un'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. Sez. Un. n. 20449/2014, Cass. n. 10306/2014, Cass. n. 22002/2012, Cass. n. 10594/2012, Cass. n. 16005/2011, Cass. n. 11751/2011, Cass. n. 4986/2011), ritualmente disposta nel caso per cui è processo;
- ritenuto che, la convenuta ha eccepito in comparsa di risposta, tempestivamente depositata ex art. 167 comma 2 c.p.c. oltre 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, l'incompetenza del Giudice adito, per essere competente il Tribunale di Modena ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c.; e sulla questione hanno preso posizione entrambe le parti, sul punto sollecitate dal Giudice alla prima ed odierna udienza, ciò che consente di ritenere pienamente instaurato il contraddittorio ex art. 101 c.p.c.

In particolare, l'attore ha chiarito a verbale dell'odierna udienza che *“il criterio individuato per il radicamento del giudizio presso il Foro di Reggio Emilia è il criterio alternativo indicato dall'art. 1182 comma 3 c.p.c.”*;

- considerato che, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla convenuta, va statuita l’incompetenza del Giudice adito, per essere competente il Tribunale di Modena in base a tutti e tre i criteri di collegamento previsti dagli articoli 18 e 20 c.p.c. nelle cause relative ai diritti di obbligazioni.

Sul punto, premesso che l’attore chiede il pagamento di un compenso professionale per attività di progettazione, si osserva che:

- il foro del convenuto, ai sensi dell’articolo 18 c.p.c., coincide pacificamente con il Tribunale di Modena, poiché il convenuto risiede a Carpi;
- parimenti, la competenza presso il Tribunale di Modena è radicata in base al *forum contractus* ex art. 20 c.p.c., peraltro nemmeno invocato dall’attore, atteso che l’incarico risulta essere stato conferito nel corso di una riunione tenutasi il 2/3/2012, durante un sopralluogo presso il cantiere di Carpi;
- infine, anche il *forum destinatae solutionis* ex art. 20 c.p.c., come visto espressamente invocato dall’attore come criterio di collegamento, fonda la competenza del Tribunale di Modena.

Infatti, dalla stessa prospettazione attorea emerge che non è stato convenzionalmente stabilito un compenso professionale; il compenso per prestazioni professionali non convenzionalmente stabilito, integra un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; il luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione di pagamento di prestazioni professionali non convenzionalmente stabilite, è allora quello dell’articolo 1182 comma 4 c.c., non già dell’articolo 1182 comma 3 c.c. (in questi esatti termini, Cass. n. 21000/2011, Cass. n. 2591/1997, Cass. n. 12629/1995, Cass. n. 2299/1981), e coincide quindi con il domicilio del debitore, pacificamente ricompreso nel circondario del Tribunale di Modena e non già di Reggio Emilia;

- evidenziato che, in ragione di quanto sopra, si impone una pronuncia di incompetenza, per essere competente il Tribunale di Modena, con conseguente concessione dei termini per la riassunzione.

Le spese di lite (che vanno liquidate anche nel caso di pronuncia con ordinanza sull’incompetenza, a seguito della riforma operata dalla L. n. 69/2009, secondo quanto statuito da Cass. n. 21565/2011), seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e pertanto sono liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, a carico della soccombente parte attrice

ed a favore della vittoriosa parte convenuta, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa.

P.Q.M.

- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia, essendo competente a decidere il Tribunale di Modena;
- ai sensi dell'art. 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente;
- condanna **STUDIO TECNICO** a rifondere a **CLIENTE** le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.000 per compensi, oltre Iva, CPA e rimborso spese forfettarie;
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Reggio Emilia, 5/2/2015

Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*